



Controllo dei metalli preziosi

17 novembre 2025

Dichiarazione delle merci soggette al controllo dei metalli preziosi

Adeguamenti al 1.12.2025

Nell'ambito della digitalizzazione e della standardizzazione dei processi di circolazione delle merci, l'UDSC apporta alcune modifiche alla procedura di dichiarazione delle merci soggette alle disposizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

Il codice DNND esistente «210 Controllo dei metalli preziosi» viene sostituito dai codici di autorizzazione **«090 UDSC - CMP Marchio d'artefice»** e **«089 UDSC - CMP Prodotti della fusione»**. Le voci tariffarie rilevanti dal punto di vista della legislazione sui metalli preziosi contengono le relative indicazioni nella tariffa doganale:

| | |
|------------------------|------------|
| Marchio d'artefice | UDSC-CMPMA |
| Prodotti della fusione | UDSC-CMPPF |

Per le voci tariffarie interessate ai fini del marchio d'artefice, oltre all'obbligo di autorizzazione nella dichiarazione doganale, occorre indicare anche il numero del marchio d'artefice, definito numero di autorizzazione¹.

La decisione di effettuare un controllo ai sensi della LCMP viene presa in funzione del rischio. La decisione di controllo viene comunicata alla persona soggetta all'obbligo di notifica tramite la selezione o dall'ufficio di controllo dei metalli preziosi.

¹ e-dec

Identificazione: Obbligo di autorizzazione «sì» / Autorità competente «UDSC-CMPMA»
Numero di autorizzazione: numero del marchio d'artefice

Dichiarazione delle merci soggette al controllo dei metalli preziosi


I prodotti della fusione saranno soggetti a una regolamentazione più rigorosa solo nell'ambito della revisione della legislazione doganale. I prodotti della fusione devono essere dichiarati come tali², ma invece dell'autorizzazione occorre indicare la marcatura del prodotto della fusione:

- con un marchio di saggiatore-fonditore registrato in Svizzera,
- con il marchio di saggiatore-fonditore straniero presente nella Good Delivery Current List della LBMA³ (per oro e argento) o del LPPM⁴ (per platino e palladio),
- con un'altra marcatura o
- senza marcatura.

Non viene ancora effettuata alcuna verifica automatizzata dell'autorizzazione.

Gli elenchi 1 e 2 delle merci soggette a dichiarazione vengono abrogati.

Panoramica dei dati di base al 1.12.2025



² e-dec **Identificazione:** Obbligo di autorizzazione «si» / Autorità competente «UDSC-CMPFF»
Numero di autorizzazione: nessuna, ma indicazione della marcatura

³ London Bullion Market Association

⁴ London Platinum & Palladium Market